



Associazione Naga
Organizzazione di volontariato per
l'Assistenza Socio - Sanitaria e per i Diritti
di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti - ODV

Via Zamenhof, 7/A, 20136 Milano
Tel: 0258102599
www.naga.it - naga@naga.it
C.F. 97058050150 P.IVA 10182790153



N° 0015



Verbale Assemblea delle socie e dei soci del Naga 26.6.2023

I soci e le socie del Naga si riuniscono presso i locali di via Zamenhof per discutere il seguente **Ordine del giorno**:

2) Modifica statuto associativo in conformità alla nuova normativa del Terzo Settore

OMISSIS

OMISSIS



2) Modifica statuto associativo in conformità alla nuova normativa del Terzo Settore

OMISSIS

OMISSIS



Si legge la delibera per l'approvazione:

Circa gli adempimenti statuari derivanti dalla Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) – di cui al punto 2 dell'ordine del giorno - la Presidente con il supporto del Consigliere Pierangelo Lopopolo illustra ampiamente e in modo approfondito il contenuto della modifica statutaria richiesta dal R.U.N.T.S. (REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE), facendo altresì presente che la stessa potrà essere realizzata, beneficiando della proroga disposta dal "Mille Proroghe 2023", entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.

L'articolo 9, comma 3-bis, introdotto in sede di conversione del Decreto Legge n. 198/2022, interviene sull'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore. La disposizione normativa da ultimo richiamata prevede infatti che entro il 31 dicembre 2023 è possibile modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili introdotte dal Codice del Terzo Settore.

Nel caso di specie, la modifica statutaria richiesta dal R.U.N.T.S attiene alla soppressione dell'istituto della cooptazione del nuovo componente subentrante a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà essere sostituito con la modalità dell'elezione diretta a cura dell'Assemblea.

La proposta di modifica interviene quindi sull'articolo 12, secondo capoverso, dello Statuto. Nello specifico, le parole "cooptato dal Consiglio Direttivo; il subentro dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea utile." sono sostituite dalle seguenti: "eletto dall'Assemblea degli Associati; l'elezione avrà luogo in occasione della prima Assemblea utile."

Il nuovo testo, alla luce della modifica proposta, risulta ora essere così strutturato: "In caso di dimissione o di recesso per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio potrà subentrare un nuovo componente eletto dall'Assemblea degli Associati; l'elezione avrà luogo in occasione della prima Assemblea utile."

Al termine di ampia e approfondita discussione la Presidente mette a votazione la proposta di modifica dello Statuto associativo nei termini di cui sopra, ribadendo che tale modifica si è resa necessaria ai fini

degli adeguamenti inderogabili imposti dalle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017.

Si passa alla votazione dell'aggiornamento statutario.

86 presenti
86 votanti autorizzati
Contrari: 0
Astenuiti: 0
Favorevoli: 86

L'Assemblea approva all'unanimità l'aggiornamento dello Statuto e pertanto DELIBERA:

- Di approvare lo Statuto dell'Associazione, come adeguato, nel testo accluso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 22 articoli (Allegato "A" – ove la parte colorata è quella modificata mentre quelle in nero restano immutate);
- Di dare atto che il nuovo Statuto sostituisce a tutti gli effetti quello attualmente in vigore;
- Di dare atto che il nuovo Statuto entrerà in vigore ed esplicherà i suoi effetti a far data dal 27 giugno 2023;
- Di inviare il nuovo Statuto all'Agenzia delle Entrate ai fini degli adempimenti legati alla registrazione.



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

L'assemblea si chiude alle 23.24.

La Segretaria

Anna Radice Presidente Naga

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE		Specifica delle imposte	
UFFICIO DI SANREMO		Reg. fissa €	
14 LUG 2023		Reg. pr. €	
tratto il <i>[Handwritten signature]</i>		Trascriz. €	
€ <i>[Handwritten signature]</i>		Catasto €	
e modalità previste dal Reg. 7/97.		Bollo €	
IL RASSEGTORE		TOTALE € <i>[Handwritten signature]</i>	
L'addetto al servizio			
Francesco MORO			

STATUTO ASSOCIAZIONE NAGA

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

1. Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione di Volontariato denominata:

ASSOCIAZIONE NAGA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E PER I DIRITTI DI CITTADINI STRANIERI, ROM E SINTI", in breve anche solo "Naga ODV". con sede in Milano (MI), Via Zamenhof n. 7/A.

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV o ETS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali e culturali.

3. Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre **2050** e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

4. Scopi dell'Associazione

L'associazione ha (o persegue) finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la promozione dell'impegno umano e sociale dei cittadini democratici senza alcuna discriminazione su base etnica, religiosa, politica, di orientamento sessuale e di genere, al fine di stimolare attività di carattere socio-assistenziale, della difesa e garanzia dei diritti nei confronti di cittadini e popoli stranieri, rom e sinti.

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono

- l'assistenza sociale, umana, psicologica, sanitaria, lo studio, strumentale allo scopo sociale, la ricerca, strumentale allo scopo sociale,
- il dibattito, le iniziative editoriali, strumentali allo scopo sociale,
- la formazione e l'aggiornamento nei settori dei problemi sociali e sanitari,
- l'educazione alle conoscenze e all'uso dei servizi sociosanitari,
- la difesa e la garanzia dei diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti;

tali attività d'interesse generale sono da ricondursi, in particolare, alle lettere a-b-c-d-h-i-r-t-v-w dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e comunque alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Obshce

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

A titolo esemplificativo e non tassativo e comunque strumentale al raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione svolgerà le seguenti attività su temi di carattere socio- sanitario e di difesa e garanzia dei diritti:

- attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali,
- attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze sociali, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca,
- attività editoriale, comunicazione e informazione, tra cui pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche.

SOCI 5. Sono soci dell'associazione le persone fisiche ammesse, previa domanda, dal Consiglio e che prestino la loro attività disinteressata a favore dell'associazione; i soci devono rendere servizio senza fini di lucro, né diretti né indiretti, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi.

Gli associati hanno diritto:

- di voto
- di partecipare all'assemblea e di essere eletti alle cariche sociali,
- di conoscere i programmi dell'associazione e proporre iniziative,
- di farsi rappresentare in assemblea,
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione,
- di consultare presso la sede dell'associazione i libri verbali e di trarne copia,
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

6. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati a seguito della partecipazione al corso di formazione all'uopo previsto e dopo almeno tre mesi di attività associativa. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è decisa dal consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si acquista con l'ammissione. Il diniego di ammissione espresso dal Consiglio ai richiedenti soci deve essere motivato.

7. Doveri dei soci L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8. Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per dimissioni, per sopravvenuta impossibilità - protratta per almeno un semestre e fatti salvi giustificati motivi - di prestare la propria opera ai fini



Q. S. C.

dell'associazione, per grave inadempienza delle obbligazioni che deriva dal mancato rispetto del contratto sociale.

Il richiedente socio non ammesso nonché l'associato per qualsiasi causa escluso, possono ricorrere contro la delibera di non ammissione o di esclusione all'Assemblea dei soci che decide in merito.

9. Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Presidente,
- il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, essa può essere ordinaria e straordinaria ed è costituita dagli iscritti nel Libro dei Soci. L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente dell'Associazione che è pure il Presidente del Consiglio Direttivo e delibera sul programma di attività.

L'Assemblea ordinaria su invito del Consiglio, diramato per iscritto otto giorni prima della riunione, si riunisce entro il mese di aprile almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e per la presentazione del preventivo sia economico che finanziario per l'esercizio in corso, essendo fissata la durata di ogni esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio e la presentazione del preventivo economico potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato, che non sia consigliere o revisore dei conti; ad ogni associato non si possono conferire più di due deleghe. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio ne ravvisi la necessità. In via straordinaria l'Assemblea è convocata per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per la modifica dello Statuto e/o dell'atto costitutivo è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea svolge in ogni caso le funzioni indicate nell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa tempo per tempo vigente in materia.



11. Consiglio Direttivo

L'Amministrazione, la gestione e il funzionamento dell'Associazione sono attribuiti a un Consiglio composto da cinque a undici membri, eletti dall'Assemblea fra i soci dell'Associazione stessa, nel numero fissato dall'Assemblea all'atto della nomina.

I consiglieri -quali amministratori- nei termini stabiliti dalla legge devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri -quali amministratori- è generale.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa tempo per tempo vigente in materia.

Ove vengano superate le soglie di un milione di euro annui -di cui al D.Lgs. 117/2017 ovvero di cui alle norme tempo per tempo vigenti- verrà redatto un bilancio sociale dell'associazione.

12. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi non hanno diritto ad alcuna retribuzione o indennità salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio. In caso di dimissione o di recesso per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio potrà subentrare un nuovo componente eletto dall'Assemblea degli Associati; l'elezione avrà luogo in occasione della prima Assemblea utile.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, si riterrà dimissionario l'intero Consiglio Direttivo e verrà convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati potrà nominare un Presidente onorario con funzioni rappresentative.

13. Il Consiglio è investito di tutte le facoltà più ampie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo ad esso deferito tutto quanto non sia espressamente riservato all'Assemblea.

14. Il Consiglio può nominare nel proprio seno un vicepresidente; il Presidente, o in caso di suo impedimento, il vicepresidente, rappresentano con firma libera in giudizio e di fronte ai terzi l'Associazione.

In caso di urgenza il Presidente, o il vicepresidente, possono agire, nei limiti dell'ordinaria amministrazione anche senza previa delibera consiliare, con l'obbligo però di sottoporre all'esame del Consiglio alla sua prima riunione il loro operato.

15. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali presso la sede dell'Associazione, mettendoli a disposizione degli Associati che ne facciano richiesta per visione o per trarne copia.

16. Per la validità delle delibere consiliari occorre la presenza della maggioranza dei membri in



carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17. Controllo e revisione legale dei conti

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

-limiti disposti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 e comunque fatto riferimento dinamico alla normativa tempo per tempo in vigore-.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale -ove da predisporre- sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017. Il detto bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, salvo che la revisione dei conti sia direttamente esercitata dall'organo di controllo (come disposto dall'art. 30, comma 6, D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa tempo per tempo vigente), l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I membri dell'organo di controllo e i revisori presteranno preferibilmente la loro opera in modo gratuito.

18. I fondi dell'Associazione sono costituiti da:

- lasciti, donazioni ed elargizioni disposti a suo favore e da qualsiasi altro bene comunque e da chiunque donato od offerto;

- contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche attività o progetti;



Obbici

- contributi da organismi nazionali e internazionali e da parte di quanti -soggetti pubblici e privati- condividano lo scopo sociale, anche con riferimento a specifiche attività o progetti;
- beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo lecito;
- entrate derivanti da eventuali quote associative dei soci;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 117/2017 e della normativa tempo per tempo vigente in materia.

19. Il Consiglio è autorizzato a nominare Procuratori e ad affidare speciali mansioni a uno o ad alcuni dei suoi membri, nominare Comitati di qualsiasi genere e per qualsiasi oggetto, anche all'infuori dei suoi membri. Il Consiglio stesso è autorizzato a emanare regolamenti e norme per il funzionamento dell'associazione, con le più ampie facoltà.

20. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017, in ogni caso in applicazione della normativa tempo per tempo vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

21. In qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico nell'identificare l'associazione dovrà essere usata la locuzione "**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** " o l'acronimo "ODV".

22. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Milano, 26/06/2023

LA SEGRETARIA

LA PRESIDENTE



Obolice